

Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A.

Viale L. Jacobini, Z.I. – 70123 BARI Capitale Sociale € 199.634,00 i.v. CCIAA Bari REA n° 456102 Registro Imprese di Bari e P.IVA n° 06010490727 VAT: IT 06010490727



Società con unico azionista soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Bari

ufficio contratti ed appalti

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Art. 1

FINALITA' E OGGETTO DELL'APPALTO

IL PRESENTE APPALTO HA PER OGGETTO L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO IN POSSESSO DI AUTO-RIZZAZIONE RILASCIATA DAL MINISTERO DEL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. 276/2003, CHE PROVVEDERÀ ALLA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO CONSISTENTE NELLA FORNITURA ALL'AMTAB S.P.A. DEI PROFILI PROFESSIONALI DI CUI AL C.C.N.L. AUTOFERROTRANVIERI (2000-2003) E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DA IMPIEGARSI CON LA FORMA DEL CONTRATTO DI LAVORO TEMPORA-NEO:

L'AMTAB si riserva la facoltà di indicare alla società fornitrice l'applicazione di eventuali altri CCNL.

Il servizio ha per oggetto una prestazione articolata consistente sia nell'attività di ricerca, selezione e formazione del personale, sia nella gestione dello stesso.

Il ricorso a tale fornitura ha come finalità precipua quella di procurare all'AMTAB s.p.a., utilizzatrice, uno strumento contrattuale dinamico con cui consentire l'impiego temporaneo di mano d'opera in relazione ad esigenze contingenti alle quali non è possibile far fronte con il personale in servizio.

La previsione di spesa per i rapporti di lavoro temporaneo, durante il periodo di validità di un anno del contratto, ammonta indicativamente a circa € 25.000,00, escluso IVA, calcolati su impegno presunto di 25.000 ore.

L'importo a base di gara è stato determinato con riferimento ad un lavoratore del settore con qualifica di "operatore d'esercizio" parametro 140 del C.C.N.L ed agli elementi della retribuzione ed agli oneri differiti calcolati al 31/12/2008.

L'AMTAB s.p.a. si riserva la possibilità della non attivazione della fornitura, ovvero di un ricorso soltanto parziale all'istituto in oggetto.

Il soggetto aggiudicatario, nel caso, non potrà avanzare alcuna pretesa di indennizzo o di risarcimento danni.

Art. 2 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in mesi 12 consecutivi dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. Le singole richieste di lavoro temporaneo potranno essere formulate entro la data ultima di durata dell'appalto.

L'AMTAB si riserva la facoltà di prorogare il presente appalto, agli stessi patti e condizioni, per ulteriori 12 mesi.

Art. 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nell'esecuzione dell'appalto dovranno essere osservati i principi previsti dal D. Lgs. 276/2003 e dal C.C.N.L. Autoferrotranviari 2000 – 2003 e successivi aggiornamenti.

L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza di quanto stabilito dagli allegati bando e disciplinare di gara, dal presente capitolato, nonché dalla vigente normativa in materia di appalti e pubblici servizi (D. Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni e integrazioni).

Art. 4 PREZZO DEL SERVIZIO

Il margine aziendale (mark up) offerto per la realizzazione del servizio, in base a calcoli e valutazioni di esclusiva ed assoluta competenza dell'offerente, omnicomprensivo e forfetario, rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto ed indipendente da qualunque eventualità e dal profilo professionale fornito anche se diverso dalla qualifica di operatore d'esercizio.

Per il servizio oggetto del presente capitolato, l'Amtab s.p.a. corrisponderà all'impresa appaltatrice, sulla base della fatturazione presentata, l'importo riveniente dalla somma del mark up e della tariffa oraria applicata prevista dal vigente C.C.N.L. del personale Autoferrotranvieri 2000 – 2003 e smi moltiplicata per il numero di ore effettuate per ogni mese di lavoro temporaneo

L'AMTAB si riserva la facoltà di indicare alla società fornitrice l'applicazione di eventuali altri CCNL di altri Settori.

Il mark-up che dovrà essere indicato separatamente, rimarrà invariato anche per ricorso alle ore straordinarie (normali – notturne – festive – notturne e festive).

Art.5 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA

Il servizio di cui all'art. 1 dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) la Stazione appaltante procederà, sulla base delle proprie esigenze, alla richiesta di singole forniture di lavoro temporaneo all'Impresa aggiudicatrice, per iscritto, tramite apposita "Scheda di richiesta di lavoro temporaneo", firmata dal Responsabile del Settore richiedente e dal legale rappresentante della Stazione appaltante;
- b) i prestatori di lavoro temporaneo saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti del personale del Comparto Autoferrotranvieri e per le categorie e le tipologie di utilizzo previste dal CCNL e dalla vigente normativa in materia;
- c) l'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, fatte salve eventuali ore di lavoro straordinario o diverse articolazioni del rapporto di lavoro (part time);
- d) il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL di riferimento, per i lavoratori di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future;
- e) la contribuzione previdenziale ed assistenziale è quella prevista per i dipendenti delle aziende di fornitura di lavoro temporaneo;
- f) la contribuzione assicurativa è quella riferita alla posizione INAIL comunicata nella scheda di richiesta della fornitura dello specifico profilo professionale;
- g) i lavoratori, per quanto attiene gli accertamenti sanitari, dovranno essere in regola con le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 in riferimento alle mansioni loro assegnate.

Art. 6 PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO E PERIODO DI PROVA

Le figure professionali richieste dalla stazione appaltante dovranno essere già istruite e formate a cura dell'appaltatore, in relazione alle competenze richieste, garantendo uno standard quantitativo e qualitativo di attività conforme a quanto richiesto.

Il prestatore di lavoro temporaneo è subordinato a un periodo di prova, in conformità al CCNL applicato al comparto lavoro temporaneo.

Art. 7 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Per il servizio oggetto del presente capitolato, la Stazione appaltante dovrà corredare ciascuna richiesta con le seguenti informazioni:

- 1) la descrizione della professionalità richiesta, la corrispondente categoria, il settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario;
- 2) le modalità, la durata della prestazione lavorativa richiesta e l'orario di lavoro;
- 3) la sede di lavoro.

Tutte le informazioni saranno fornite per iscritto, anche tramite fax.

Art. 8

MODALITA' DI PAGAMENTO E OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

L'AMTAB s.p.a. si obbliga a liquidare le somme spettanti all'impresa a 60 gg. dalla data di ricevimento delle fatture.

Ogni singola fattura, per poter essere liquidata, dovrà essere debitamente corredata da apposita scheda, sottoscritta dall'utilizzatore e dal lavoratore, indicante le ore effettivamente prestate nonché dalla copia della busta paga attestante la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione (incluse le componenti differite di fine rapporto) e della contribuzione versata.

La fatturazione dovrà, inoltre, espressamente contenere i seguenti dati:

- o riferimento al numero di contratto ed al nominativo del lavoratore;
- o numero delle ore effettivamente prestate nel mese di fatturazione;
- o costo orario;
- o numero delle ore di lavoro straordinario eventualmente prestate;
- o totale costo ore lavorate comprensivo del margine aziendale offerto in sede di gara;
- o IVA:
- Totale fattura.

Art. 9 OBBLIGHI DELLA DITTA FORNITRICE

La Impresa aggiudicataria è obbligata

- a) al pagamento diretto al lavoratore della retribuzione nonché del versamento degli oneri contributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
- b) ad effettuare, a propria cura e spese, i necessari accertamenti sanitari ai lavoratori in funzione delle mansioni assegnate, come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e da specifiche norme previste dal TPL (DM. 23/02/99 n.88).
- c) su richiesta della Stazione appaltante, alla sostituzione del lavoratore che, per cause a lui imputabili, interrompa la prestazione lavorativa.

Per tutto quanto altro non espressamente previsto si fa rinvio al D. Lgs. n. 276/2003.

Art. 10 DEPOSITO CAUZIONALE

Prima della stipula del contratto, la società aggiudicataria presterà una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi del contratto da stipulare, nonché al risarcimento dei danni derivati dall'impedimento degli obblighi stessi.

La garanzia fideiussoria di cui sopra, costituita con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nel caso in cui quest'ultima intendesse disporre della cauzione stessa, dietro semplice richiesta della medesima, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, né chiedere prove o documentazioni del motivo dell'escussione.

Al termine del contratto, liquidata o saldata ogni pendenza e previa verifica dell'insussistenza di qualunque ragione di contenzioso, sarà determinato lo svincolo della cauzione su richiesta della società stessa.

Nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, la cauzione verrà incamerata fino alla copertura dei danni e indennità dovute all'Ente e fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 11 INTERRUZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO TEMPORANEO

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'impresa fornitrice, l'impresa stessa dovrà sostituire il lavoratore entro il termine offerto in sede di gara.

Qualora l'impresa non provvedesse alla sostituzione o la Stazione appaltante non l'accettasse, il contratto, relativamente a quel singolo lavoratore, si intenderà risolto e la Stazione appaltante avrà diritto di agire per il risarcimento di eventuali danni diretti od indiretti che la mancata sostituzione avesse causato.

Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, a procedere alla sostituzione del lavoratore nel termine perentorio fissato in sede di gara.

Nel caso di disservizi causati da assenze del lavoratore, che superino il 10% della durata del singolo contratto di fornitura, l'impresa appaltatrice si impegna a sostituire il lavoratore.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'azienda utilizzatrice di richiedere la sostituzione del lavoratore.

Qualora sopravvenute esigenze aziendali comportassero la riduzione o la cessazione della presta-

zione lavorativa, l'AMTAB si riserva la facoltà di ridurre o risolvere il contratto dandone preavviso scritto tre giorni prima dell'effetto della riduzione/cessazione senza che la società fornitrice possa vantare alcuna pretesa nei confronti della società utilizzatrice a titolo di compensi, danni o indennità. Pertanto, in tale ipotesi, ogni onere e rischio è da ritenersi a carico della società fornitrice.

Art. 12 VERIFICHE E CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La Stazione appaltante si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'aggiudicatario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato e, in modo specifico, controlli di rispondenza e qualità.

Qualora dal controllo qualitativo e/quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme o al capitolato o al contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate; in mancanza, si procederà alla contestazione e all'applicazione di quanto previsto all'art. 14.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità rivenienti dal contratto.

Art. 13 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'azione disciplinare, nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo, verrà esercitata dalla impresa fornitrice, come previsto dall'art. 6 della L. 276/2003.

La Stazione appaltante comunicherà tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della L. 300/70.

L'impresa fornitrice porterà a conoscenza dell'impresa utilizzatrice i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del lavoratore temporaneo.

In caso di impugnativa, l'impresa fornitrice assumerà a proprio carico i relativi oneri e conseguenze.

Art. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'AMTAB s.p.a. può procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento dei danni, nei casi di reiterata inosservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato.

Art. 15 RECESSO DAL CONTRATTO

La Stazione appaltante può recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del C.C. in caso di frode, negligenza, contravvenzione nell'esecuzione del contratto e in caso di cessione del contratto di fornitura; salvo il risarcimento dei danni.

Art. 16 PENALITA'

La società fornitrice sarà sottoposta ad una penale di € 100,00 (cento/00) al giorno nei casi di inadempienza, anche parziale, per interruzione ingiustificata del servizio, per mancato rispetto dei tempi di sostituzione dichiarati nel progetto e/o altre inadempienze alle prescrizioni contrattuali. La penale sarà comminata, dopo aver comunicato formale contestazione alla società fornitrice, la quale ha facoltà di fornire proprie controdeduzioni entro il termine indicato nell'atto di contestazione stesso.

L'applicazione della penale non preclude l'esercizio di azioni giudiziarie da parte della Stazione appaltante anche al fine di ottenere il risarcimento dei danni.

Art.17 DENUNCIA ENTI PREVIDENZIALI

La società fornitrice ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dell'attività e, comunque, non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici.

Art. 18 RIFUSIONE DANNI E SPESE

Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penali e la refusione dei danni, la Stazione appaltante potrà effettuare compensazioni con i crediti vantati dall'impresa fornitrice ovvero mediante incameramento del deposito cauzionale che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrato.

Art. 19 RISERVATEZZA

L'aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dalla L. 675/1996.

La Stazione appaltante si impegna a trattare i dati forniti dall'impresa esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed all'eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti.

Art. 20 SPESE ED ONERI CONTRATTUALI

Tutte le spese, relative al contratto, ivi comprese le spese di bollo e di registro saranno a carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 21 CONTROVERSIE FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

Art. 22 ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a:

- o firmare il contratto, a richiesta della stazione appaltante, nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione scritta:
- o predisporre tutto quanto necessario per dare inizio al servizio nei termini che saranno fissati dalla Stazione appaltante.

Il mancato adempimento a quanto richiesto dai punti precedenti o a seguito di eventuali verifiche, da cui risulti che la ditta concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti, comporterà la decadenza dall'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

Art. 23 NORME DI RINVIO

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in vigore e, in particolare, al D. Lgs. 276/2003 ed al D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Presidente del C.d.A. Rag. Antonio Di Matteo